

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1991-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARCHETTI)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Adesione ai Protocolli relativi alla Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi ed alla Convenzione del 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, adottati a Londra il 19 novembre 1976, e loro esecuzione

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1982
(V. Stampato n. 3238)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro della Marina Mercantile
col Ministro delle Partecipazioni Statali
e col Ministro della Difesa**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 luglio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — I Protocolli in esame si propongono unicamente lo scopo di modificare alcuni articoli delle Convenzioni del 1969 e del 1971 al fine di introdurre il riferimento al « diritto speciale di prelievo », come definito dal Fondo monetario internazionale, invece che al franco Poincaré oro per quanto concerne l'indennizzo di danni da inquinamento. Questo, al fine di garantire stabilità e universalità evitando i molti problemi che si sono posti negli anni in conseguenza della estrema variabilità del valore dell'oro.

Per la loro indubbia utilità essi meritano l'adesione dal nostro Paese ed è in questo senso che la Commissione affari esteri li raccomanda all'Assemblea.

MARCHETTI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai seguenti atti internazionali, adottati a Londra il 19 novembre 1976:

a) Protocollo alla Convenzione internazionale del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni causati dall'inquinamento da idrocarburi;

b) Protocollo alla Convenzione del 18 dicembre 1971 istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli V e VI dei Protocolli stessi.